MEMORIA

Per l' Illre Dùca di Madaloni

Intorno alla discussione delle Nullità a suo nome prodotte nella causa

Coll' Illre D. Diomede Carafa.

Il Sig. Conf. D. Basilio Palmieri Commessario Integerrimo.

In Banca di D. Michele Priscolo.
Presso lo Scrivano D. Bernardo Priscolo.

AVverso la Sentenza proferita dal S. R. C. nella causa dell' Illre D. Diomede Carafa, coll' Illre Duca di Madaloni suo Nipote, si è per parte dell' istesso Illre Duca prodotto il gravame delle Nullità, per le quali da' Difensori dell' Illre D. Diomede si promove la questione, se si debbano, o nò ricevere, e questo è il punto, che occorre ora di esaminarsi, e risolversi.

La Causa tra l' Illre D. Diomede, e l' Illre Duca di Madaloni ebbe il suo principio da un Ricorso, che lo stesso Illre D. Diomede umiliò al Re N. S., in cui espose, che le sue pretensioni contro la Casa di Madaloni, fin da quando vivea il Duca D. Carlo dilui fratello, si trovavan rimesse all'Arbitramento del Caporuota D. Carlo Paoletti, e chiese, che questi avesse con sollecitudine pubblicato il suo Laudo, ed ottenne il seguente Real Dispaccio.

Le rimetto di Real Ordine la Supplica di D. Diomede Carafa, che sollecita la promulgazione dell' Arbitramento sulle differenze, che à col Duca di Madaloni, acciò V. S. Illma colla conveniente brevità publichi il suo Laudo, e tenga presente quanto nel presente ricorso si domanda per accento della Giustizia. Palazzo 9. Settembre 1778. -- Carlo de Marco -- Signor D. Carlo Paoletti.

Indi si emanò altro Real Ordine in seguela, come si preintese, di altro ricorso dell' istesso Illre D. Diomede, e di una Consulta del rispettabilissimo Illre Signor Marchese Cito Spettabile Presidente del S.R.C. del seguente tenore.

Informato il Re, che il fu Duca di Madaloni, ed il di lui fratello D. Diomede rimisero all' Arbitramento di V. S. Illma le questioni pe' loro interessi, ma che morto il detto Duca, ella non potè publicare il Laudo; ed ascoltando la M. S. le suppliche del detto D. Diomede, che domanda, che a lei si communichino le facoltà per tale Arbitramento, al che non disconviene l' odierno Duca, e 'l Conte di Cerreto: S. M. communica a V.S. Illma ogni facoltà di arbitrare, e determinare su di tutte le controversie, e punti dedotti, e che potrà dedurre il detto D. Diomede contro la Casa di Madaloni, non ostante che manchi l'istromento del Compromesso. Le comanda perciò la M. S., che qualora

lora crederà necessario nuovo istromento con gli suddetti odierno Duca, e Conte di Cerreto per communicarsele le facoltà necessarie per arbitrare, ne faccia alla M. S. la richiesta. Palazzo 28. Novembre 1778. -- Carlo de Marco -- Signor Caporuota Paoletti.

Cerziorato l' Illre Duca di Madaloni di sì fatti Reali Ordini, e cominciatasi l' attitazione dell' ordinato Arbitramento, ricorse egli al Re, esponendo le eccezioni, e le azioni, che avea avverso le pretensioni dell' Illre D. Diomede Carafa, acciò l'Arbitre avesse anche su le medesime giudicato, e ne ottenne il seguente Real Dispaccio.

Le rimetto di Real Ordine la Supplica del Duca di Madaloni, che deduce le sue ragioni contro a ciò, che si pretende da D. Diomede Carafa contro di lui, acciò V. S. Illma al tempo di eseguire gli ordini datile, si faccia carico dell' esposto, e dica anche su di esso ciocchè se le offerisce col suo parere. Palazzo 1. Maggio 1779. -- Carlo de Marco -- Signor D. Carlo Paoletti.

L'Arbitre su di tali vicendevoli petizioni, ed eccezioni impartì il termine ordinario, alla di cui formale compilazione rinunciarono li Difensori dell'Illre D. Diomede, e per usarsi al medesimo un' attenzione, vi rinunciarono ancora li Difensori dell'Illre Duca, acciò non si fosse differita la promulgazione dell'Arbitramento.

E quindi speditasi la Monizione, promulgò l'Arbitre a' 13. Gennaro di questo corrente anno 1780. il suo Laudo.

Avverso di questo Laudo, furon per parte dell' Illre D. Diomede prodotti con sua Supplica nel S. R. C. quattro Capi di Nullità.

Fu questa Supplica commessa al meritissimo Signor Consigliere D. Basilio Palmieri, e quindi a sua relazione furon le enunciate Nullità discusse nel S. R. C., dal quale nel dì 19. Luglio di questo istesso anno 1780. fu proferita Sentenza, concepita colla seguente formola. PER S.R.C. DECLARATUM EST PRIMAM, ATQUE SECUNDAM NULLITATEM OBSTARE, PROINDEQUE &c. E quindi restò l'Arbitramento rivocato, perchè fra le altre cose l' Arbitre condannò il Duca a pagare la quarta della sola terza parte delle doti materne, ed il Consiglio lo ha condannato a pagare il doppio, cioè la quarta di due terze parti delle stesse doti, che importa circa altri ducati undicimila dippiù; ed in oltre l' Arbitre avea assoluto il Duca dal pagamento di un certo preteso divario di Livelli, che si facea ascendere a circa ducati diecisettemila, ed il S. R. C. ha condannato il Duca a pagarli, onde concorrea una massima difformità di giudicatura tra l' Arbitramento, e la Sentenza. Spe-

Speditosi di tal Sentenza il Mandato *de parendo*, s' intimò all' Illre Duca di Madaloni nel dì 20. dello scorso mese di Novembre.

E poichè l' Illre Duca credette di essere stato nelle sue ragioni, ed azioni con tal Sentenza gravato, produsse nel corso di soli dieci giorni, e propriamente a' 30. dello stesso mese di Novembre le Nullità distinte in quindici Capi col corrispondente deposito di ducati 180. Non ostante, che per proporsi un tal gravame, goder egli potea del beneficio di quaranta giorni a tenor della Prammatica IV. *De dilationibus* §. 25. -- *Dippiù . . . che tutte le Eccezioni . . . non si possano proporre affin d' impedire l' esecuzione, elassi trenta giorni dal dì che sarà intimata la Sentenza, o Decreto, o il Mandato de parendo . . . e non proponendosi dette eccezioni fra il termine predetto, ma dopo di esso, non s' impedisca l' esecuzione della Sentenza*. Lo che fu poi con maggior chiarezza prescritto nella Prammatica del Cardinale de Althann emanata nel dì 21. Giugno dell' anno 1728. la quale nella nuova Collezione è la *XI. De Dilationibus*; ed in essa al §. V. in fine leggesi -- *Che contro le Sentenze del S. R. C., tutto che non incominciate ad eseguirsi, non si possa dir di Nullità, nemmeno per viam exceptionis, doppò scorsi quaranta giorni dal dì, in cui si è notificato il mandato de parendo*.

Appena che tali Nullità furon prodotte, tanto è stato il diloro peso, che si è intesa da' Difensori dell' Illre D. Diomede promover la questione di non doversi le medesime ricevere, ma sibbene restituire, lusingandosi di evitarne la discussione.

Per sostegno di tal diloro assunto, allegano essi la Prammatica seconda *de Arbitris*, colla quale si dispone. *Et si aliqua partium se gravatam senserit* (del Laudo) . . . *adeat Judicem loci . . . qui . . . sententiam Arbitrorum approbet, improbet, seu modificet, & quod per eum fuerit judicatum, executioni mandetur, nec audiatur se gravans, nisi facta reali executione, cum fidejussione de restituendo in casu retractationis. Post quam executionem, sacrum nostrum Consilium, vel deputandus ab eo, vel M. C. V., de praetenso gravamine cognoscat*.

Pretendono dunque li Difensori dell' Illre D. Diomede, che avendo il S. R. C. proferito la sua sentenza nella discussione delle nullità da lui proposte avverso del Laudo, si debba la medesima eseguire, e le Nullità già prodotte restituir si debbano.

Ma vanno essi di molto errati, ed eccone la dimostrazione. La Prammatica, su di cui fondano la loro pretenzione è di quel-

le emanate nell' anno 1477. dal Re Ferdinando I. d' Aragona, il quale regnò dall' anno 1458., quando morì il Re Alfonso suo Padre, fino all' anno 1494. quando egli trapassò. Allora trovavasi in tutta la piena osservanza la Prammatica antecedentemente emanata dall' istesso Re Ferdinando I., colla quale si prescrivea, che le sentenze dovessero avere la loro pronta, e parata esecuzione, senza potersi affatto proporre alcun gravame, che la differisse; e tal Prammatica è la V. *de Off. S. R. C.* . *Sententias autem*, (son le parole), *& decreta Consilii, & quidquid ab eo ordinatum, provisumve fuerit, ut a supremo emissa Tribunali, executioni mandari, edicto perpetuo jubemus; a quibus naque appellari, nec de eorum nullitate dici posse concedimus, cautionem tamen prius, ut fieri hactenus consuevit, de restituendo in casu succumbentiæ, si pro revisione fuerit infra decem dies Supplicatum, præstari volumus.*

Si opinava in quel tempo, che il Laudo fosse come una sentenza, e che perciò dovesse eseguirsi, senza darsi luogo ad alcun gravame sospensivo, siccome leggevasi prescritto nella *L.* 19. *Dig. de Recept. Arb. Qualem autem sententiam dicat Arbiter, ad Prætorem non pertinere:* E colla *L.* 27. §. *stari Dig. eodem.* Si soggiunse -- *Stari autem debet sententiæ Arbitri, quam de re dixerit, sive æqua, sive iniqua sit, & sibi imputet qui compromisit.*

Ma quest'opinare, è quel che leggevasi prescritto dalle Leggi Romane sembrò allo stesso Re Ferdinando I. assai duro, cioè che la sentenza di uno, o due Arbitri, non fosse soggetta al gravame sospensivo, onde volle correggere un tal rigore colla enunciata prammatica seconda, colla quale permise il gravame sospensivo avverso la sentenza dell' Arbitre, ma quelche poi fosse stato giudicato, volle che all' esecuzione demandar si dovesse; poichè così avea egli stesso prescritto colla riferita Pram. V. *de off. S. R. C.* antecedentemente pubblicata.

Ma poi si cambiò il sistema, e l' ordine de' giudizj. Poichè sotto il Regno dell' Imperador Carlo V. si permisero le Nullità avverso la sentenza del Consiglio, e per ovviare alle frodi, che s' inventavano di foggiarsi le Nullità a sol oggetto d' impedire l' esecuzione della sentenza, si emanò nel dì 20. Gennajo 1545. dal suo Vicerè in questo Regno D. Pietro di Toledo la Prammatica, che si legge sotto l' istesso titolo *de off. S. R. C.* dopo di detta Pram. V. colla quale furon le pene stabilite contro coloro, che somiglievoli nullità producessero, da doversi irremissibilmente esigere, quando tali nullità si riggettassero, per applicarsi -- *Pro salario Cappellanorum missas quotidianas celebrantium in eodem S. R. C.; & ad ornatum dictæ Cappellæ,* &

& vestimentorum pro celebrandis dictis missis, ac eleemosynarum ad arbitrium nostrum.

Succeduto poi nel governo del Regno il Vicerè D. Parafan de Ribera Duca di Alcalà, per toglierfi ogni difputa, ed ogni malfondata interpetrazione, fi emanò la legge per la fpiega della ennunciata Pram. V. *de off. S. R. C.*, che leggefi nella nuova collezione dopo la ftefsa Prammatica V. concepita così. *Quæ præsenti sunt ordinatione statuta* (cioè con detta Prammatica V. *de Off. S. R. C.*) *omnino servanda jubemus, declarantes illud, quod hic expressum est de nullitate sententiæ S. R. C. dici non posse ad finem retardandæ executionis procedere, quando nullitas requirit probationem extrinsecam, vel aliam indaginem; at quando allegantur nullitates ex eisdem actis, tunc prout juris ratio expostulat, & usu receptum est, quousque discutiantur, in executione supersedendum est.*

E quindi, ftabilito il punto di poterfi avverfo le fentenze del S. R. C. produrre il gravame fofpenfivo delle Nullità, derivò poi la Pram. IV. *de Dilationibus* publicata nell'anno 1612. dal Vicerè Conte de Lemos, colla quale fi prefcrifero nel §. 25. li fatali a produrfi il gravame delle Nullità avverfo la fentenza *Dippiù ... che tutte le eccezioni .... non si possano proporre affin d'impedire l'esecuzione, elassi trenta giorni dal dì che sarà intimata la sentenza, o decreto, o il mandato de parendo... e non proponendosi dette eccezioni fra il termine predetto, ma dopo di esso, non s'impedisca l'esecuzione della sentenza, o decreto. Però ... vogliamo che la parte, che averà ottenuto, volendo eseguire la sentenza...... sia obligata, instando la parte che ha soccumbito, dar pleggeria di restituire quelche sarà giudicato in caso che il reo ottenesse nell'eccezioni proposte, la qual pleggeria si debba dare* etiam *che fosse prima data la pleggeria in casu retractationis sententiæ, essendo l'una diversa dall'altra.*

Onde non fembra, che doppo tal nuovo Siftema colle pofteriori Prammatiche ftabilito, pofsa ulteriormente dubitarfi, che le Nullità prodotte dall'Illre Duca di Maddaloni avverfo della enunciata fentenza del S. R. C. fi debban ricevere, e difcutere. Tanto più che nel cafo prefente, dee rifletterfi che non vi fia giudicatura alcuna, perchè vi fono due fentenze troppo difformi, e contradicenti, mentre, ficcome di fopra fi è notato, l'Arbitre fentenziò di una maniera, e 'l S. R. C. in altra maniera tutta oppofta ha fentenziato; rifultando da tali difformi giudicature il divario della non picciola fomma di circa ducati ventottomila.

Ed in quefto cafo il gravame non può affatto negarfi, ficcome fi deduce dalla Pram. 3. *de off. S. R. C.*, colla quale fi determinò.

nò. *Quod si eisdem in causis, & duæ conformes sententiæ in totum, vel in partem promulgatæ fuerint*, VEL UNUM LAUDUM (*si forte compromissum factum fuerit*) ET UNA SENTENTIA, UT SUPRA CONFORMES EXTITERINT, QUATENUS CONFORMES FUERINT, *non, nisi executione facta, ac de restituendo in succumbentiæ casu, cautione præstita, ad S. C. appellari*. E più manifestamente ciò si determina colla Pramm. IV. *de dilationibus* emanata nell'anno 1612., anche attenta la sopraenunciata formola, con cui si è concepita la sentenza, cioè — PER S.R.C. DECLARATUM EST PRIMAM, ATQUE SECUNDAM NULLITATEM OBSTARE &c., mentre con tal Prammatica al §. 23. si prescrive — *vogliamo dippiù, che ne' Tribunali, dalle sentenze de' quali non si appella, ma si riclama, e supplica, non si ammetta supplica, o riclamazione de' decreti di essi, per li quali si determina, che non ostano le nullità*; MA PER LO CONTRARIO SI POSSA RECLAMARE DA' DECRETI, PER LI QUALI SI AMMETTANO LE NULLITA' PROPOSTE; *non dovendo procedersi egualmente in questi due casi; poicchè quando si riggettano le Nullità, si viene a confermare una cosa già determinata; e per lo contrario quando hanno luogo dette Nullità, si viene contro una sentenza data*.

Così anche avvertiscono i nostri Prattici, e fra gli altri Galluppo nella sua Prattica *Tit. de Judice Arbitris. Cap.* 3. §. *an appelletur a Laudo n.* 41. & 42. *pag.* 31. scrisse così. *Caeterum a sententia Judicis Ordinarii confirmantis, vel revocantis Laudum appellari potest . . . Alexander . . Muscatellus . . . Paschalis de Viribus patriæ potestatis . . . . Verum, attenta dispositione dictæ Pragmaticæ (de Arbitris), non auditur appellans, nisi prius facta reali executione, præstita per victorem cautione de restituendo in casu retractationis: Afflict. in constitut. . . . Capyc. decis. Cæterum licet per appellationem, pro observantia dictæ Regiæ Pragmaticæ, non impeditur executio Laudi*, TAMEN IMPEDIRETUR, SI FUERIT DICTUM, ET DOCTUM DE NUL-LITATE, QUIA ISTUD REMEDIUM NON INTELLIGITUR EXCLUSUM A DICTA PRAGMATICA . . . *Menochius . . . Vivius . . . Valenzuola . . . . Nec obstabit pactum forsitan appositum in Compromisso, quia nullitas evidens, adhuc ipso non obstante, poterit opponi . . . Minadous . . . Anna . . Et sic passim servatur in S. R. C., aliisque Regiis Tribunalibus, modo agatur de nullitatibus concernentibus justitiam*.

E così infatti si vede realmente pratticato nel S. R. C., anche quando siasi sentenziato *Exequatur Laudum*, e siasi impartito il termine su 'l dedotto dalle parti; e fra li molti esempj, gioverà recarne alcuni soltanto. In

In Decembre del 1738. D. Antonio Roccio pubblicò il suo Laudo nella causa tra D. Felice Sansone, e D. Andrea de Siena. Si produssero avverso del medesimo le Nullità nel S. R. C., ove a relazione del fu Caporuota Fiore, allora Commessario, si discussero a' 18. Marzo 1755., e si decretò : *Infra quatuor dies audiantur partes, non impedita executione Laudi, & præstita cautione in casu retractationis*. Contro di questo decreto dal Signor Caporuota Marchese Avena, allora Avvocato, si produssero le nullità, le quali furono ricevute, ed indi a relazione dell' istesso Commessario Fiore, furono a'14. Luglio del medesimo anno 1755. proposte nel S. R. C., e discusse. *Atti in Banca di Basile, Scrivano Cocozza.*

L' altro esempio si è, che in Decembre del 1755. il Marchese D. Ferdinando Gentile fece il suo Laudo tra il Barone D. Domenico Genovese, e D. Francesco Rubeo. Se ne produssero le Nullità, e dal S. R. C. a relazione del Consiglier di Gennaro si decretò nel dì 7. Giugno 1757. *infra quatuor dies audiantur partes, non impedita executione Laudi, præstita cautione &c.* Se ne produssero le altre nullità dal Consiglier Potenza, allora Avvocato, e non ostante che la parte contraria con suo ricorso avesse preteso di doversi restituire, furon nondimeno ricevute, e discusse, e per la difformità de' decreti, si diede luogo ad altre Nullità. *Atti in Banca di Gerace. Scrivano Perrei.*

Il terzo esempio è, che nel mese di Luglio del 1757. si fece un Laudo dal fu Presidente del Supremo Magistrato del Commercio D. Giambattista Jannucci, allora Consigliere, tra D. Giuseppe Mirano, e D. Giuseppe Piciani: se ne produssero le nullità nel S.R.C., e quindi essendosi discusse a relazione del fu Consigliere D. Giuseppe Borgia, si decretò a' 7. Giugno del 1758. *Exequatur Laudum, & respectu deductorum in dictis Nullitatibus infra quatuor dies audiantur partes.* Avverso questo decreto si produssero altre nullità, le quali si ricevettero, e si discussero a' 14. Luglio dell' istesso anno, e militarono, per essersi ordinate delle moderazioni sopra del Laudo. *Atti in Banca di Rubino presso lo Scrivano Baldassarre.*

Il quarto esempio è questo. Il Consiglier Latilla, quando era Avvocato, pubblicò un suo Laudo tra li Fratelli Figliola. Si produssero contro di tal Arbitramento le Nullità nel S. R. C., ed essendosi discusse si decretò : *exequatur Laudum*. Si produssero altre nullità avverso di questo decreto, e furono ben anche ricevute, e discusse a relazione del Consiglier Sambiase nella Ruota del Caporuota Gaeta. *Atti in Banca di Amora presso lo Scrivano Basile.*

Il

Il quinto esempio è nella stessa Banca di Amora presso lo Scrivano Sigismondo per la causa tra il Marchese Auletta D.Andrea di Gennaro, e D.Emilia di Gennaro. Dal fu Consiglier Guidotti, e dal Presidente della Regia Camera Vespoli, allora anche Consigliere, si fece il Laudo. Avverso di sì fatto Arbitramento se ne produsse il gravame nel S. R. C., ove si discusse, e si ordinò l'esecuzione del Laudo, ma con alcune limitazioni. Avverso di tal decreto si produssero le nullità, le quali furon ricevute, e discusse, variandosi la decretazione prima fatta; onde avverso di questo secondo decreto si trovan prodotte altre nullità, le quali son tuttavia pendenti, perchè non ancora discusse, nè decise.

E quando talvolta il S. R. C. non ha ricevuto le seconde nullità è stato perchè col suo Decreto in grado di Nullità proposte avverso del Laudo, si è al medesimo Laudo uniformato.

Tale è l'esempio della Causa di D. Roberto Petrone, D.Gregorio Montalcini, e D. Francesco Cesare Berlingieri, col Mastro di Campo D. Valerio Montalcini rimessa all' arbitramento del fu Presidente del Supremo Magistrato del Commercio D. Domenico Caravita, allora Avvocato; ed essendosi dal medesimo pubblicato il Laudo, se ne produssero le Nullità, le quali si discusero nel S. R. C. con Ministri aggiunti, ed a' 21. Gennaro 1732. si decretò: *Nullitates non obstare, & respectu deductorum infra quatuor dies audiantur partes, non impedita interim executione Laudi*. Avverso di questo decreto si produssero dal Mastro di Campo altre Nullità, ma furono restituite, perchè non vi erano decreti difformi. *Atti presso lo Scrivano Rocco Sigismondo*.

Tale ancora è l'esempio della causa di D. Nicola Brancati, e D. Carmela Brancati conjugi col Duca Jovane, in Banca di Quaranta presso lo Scrivano Gioja. Si fece per tal causa il Laudo. Avverso di questo Laudo furon prodotte le Nullità nel S. R. C. dalli conjugi Brancati, ed il S. R. C. decretò: *nullitates non recipiantur, ac restituantur*. Si produssero altre nullità avverso di questo decreto del S.R.C., ma dal Consiglio furono restituite, ed ordinato di non riceversi. Nè potea farsi altrimente, poichè eran due decreti uniformi.

Tale anche è l'esempio della causa de' fratelli Jorio in Banca di Amora presso lo Scrivano Spadetta. Per tal causa il Dottor D. Francesco Caccia fece un Laudo. Si produsse da una delle parti il gravame in Consiglio, il quale si propose a relazione del Presidente della Regia Camera Vespoli, allora Consigliere Commessario, e si decretò *exequatur Laudum*. Avverso di questo decreto si proposero le Nullità col deposito; ma dal S. R. C. coll'